

**SCHEMA DI CONTRATTO****PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI CALCOLO PER HPC****CIG 7155487EA8****Tra**

la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (in seguito per brevità indicata anche "IIT"), codice fiscale n° 97329350587, con sede legale in Genova, Via Morego 30, CAP 16163, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ debitamente autorizzato alla stipula del presente contratto giusta \_\_\_\_\_, che dichiara di agire esclusivamente nell'interesse di IIT;

**e**

la società \_\_\_\_\_ (in seguito per brevità indicato anche "Fornitore"), codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ nella sua qualità di Legale Rappresentante;  
nel seguito congiuntamente "Parti",

**Premesso**

- che in data 28/07/2017 è stato pubblicato il Bando di gara per l'affidamento della fornitura di un sistema di calcolo per HPC, per l'importo stimato di euro 98.400,00 (novantottomilaquattrocento/00) oltre IVA;
- che in base alle risultanze della predetta procedura, con Determina prot. IIT n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ ha disposto l'aggiudicazione della fornitura alla società \_\_\_\_\_, per l'importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) al netto dell'IVA ed un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ per cento);

- che con Determina prot. IIT n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_, il \_\_\_\_\_ ha disposto, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l’efficacia dell’aggiudicazione suddetta;
  - che il Fornitore risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - che il Fornitore ha presentato la garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ prevista all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_), rilasciata da \_\_\_\_\_ valida fino al giorno di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato, allorché sarà automaticamente svincolata, estinguendosi ogni effetto;
  - che il Fornitore dichiara di aver preso visione del Modello Organizzativo, del Codice Etico e della Politica Ambientale di IIT come adottati da quest’ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti;
  - che Responsabile del Procedimento è il Prof. Massimo De Vittorio;
- si conviene e si stipula quanto segue.

**Art 1. Premesse**

Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art 2. Norme regolatrici**

L’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del presente contratto sono regolate:

- dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle Condizioni Generali di Acquisto per fornitura di beni e servizi;
- dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili, di cui i Fornitori dichiarano di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dal Codice Etico, Modello Organizzativo e Politica Ambientale adottati da IIT in ossequio alla relativa vigente normativa.

### **Art 3. Oggetto e luogo della prestazione**

IIT affida al Fornitore, che accetta, la fornitura, l'installazione, la messa in funzione ed il relativo training di \_\_\_\_\_ (nel seguito "FORNITURA") ed il relativo servizio di garanzia, assistenza e manutenzione. Le caratteristiche tecniche e funzionali della FORNITURA, conformi ai requisiti indicati nel Bando di gara, e nel Progetto, sono quelle definite nell'Offerta. La FORNITURA s'intende nuova di fabbrica, esente da vizi e perfettamente funzionante. Il Fornitore si obbliga ad adempiere a tutti gli oneri particolari indicati nel Bando di gara, e nel Progetto. La FORNITURA sarà consegnata **DDP (DELIVERY DUTY PAID secondo INCOTERM 2010 V.A.T. EXCEPTED)** al piano \_\_\_\_\_ della sede IIT – \_\_\_\_\_ – ad \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), ove avverrà la successiva installazione e messa in funzione a cura del Fornitore. Non sono previsti oneri per la sicurezza a carico del Fornitore, in quanto gli adempimenti connessi alle fasi di consegna ed installazione non comportano "interferenza" tra il personale di IIT e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Eventuali differenti situazioni che si dovessero presentare al momento dell'installazione, daranno luogo a opportuna valutazione dei rischi d'interferenza. Il Fornitore

garantisce l'assenza di vizi e il buon funzionamento della FORNITURA, ai sensi degli artt. 1490 e 1512 del C.C., per mesi \_\_\_\_\_ decorrenti dalla data di accettazione della FORNITURA definita al successivo art. \_\_\_\_\_. Per un periodo di mesi \_\_\_\_\_ decorrenti dalla data di accettazione della FORNITURA definita al successivo art. \_\_\_\_\_, il Fornitore si obbliga inoltre:

- a. ad effettuare l'aggiornamento software e la relativa formazione al personale per nuove versioni;
- b. nel supporto telefonico per l'immediata comprensione e risoluzione delle problematiche afferenti il funzionamento della FORNITURA entro e non oltre \_\_\_\_\_ ore dalla prima richiesta dell'utente;
- c. intervento presso IIT, mediante tecnico specializzato, entro e non oltre \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi dalla prima richiesta di intervento e risoluzione dei malfunzionamenti entro e non oltre \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del primo intervento;
- d. a tenere un seminario di training per l'amministratore di sistema di almeno due ore da effettuare contestualmente al collaudo della fornitura.

#### **Art 4. Durata**

Il presente contratto, immediatamente vincolante per il Fornitore all'atto della sottoscrizione, cesserà alla scadenza della garanzia, assistenza e manutenzione di cui al precedente articolo.

#### **Art 5. Variazioni della fornitura**

IIT ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente contratto, una variazione della consistenza della FORNITURA, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall'Offerta o concordati tra le parti.

#### **Art 6. Obblighi del fornitore**

Il Fornitore si obbliga a eseguire la FORNITURA oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in Italia. Il Fornitore si obbliga altresì a osservare,

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservazione delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 14 del presente contratto e il Fornitore non potrà avanzare pretese e compensi, a tal titolo, nei confronti di IIT, assumendosene ogni eventuale alea. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da IIT. Il Fornitore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione ad IIT di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 14 del presente contratto, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi: all'imballaggio, al trasporto, al montaggio, all'installazione, nonché alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione ed alla verifica di conformità, oltre allo sgombero ed asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento di rifiuti.

I Fornitori hanno, altresì, l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, i documenti amministrativi necessari per la sua stipula.

#### **Art 7. Termini di esecuzione dell'appalto - Penali**

Il Fornitore si obbliga ad effettuare la consegna della FORNITURA, in un'unica soluzione, entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente contratto e completare l'installazione e la messa in funzione dello stesso entro i successivi 7 giorni naturali e

consecutivi. Eventuali proroghe al suddetto termine, su richiesta di IIT, saranno comunicate al Fornitore per iscritto, che dovrà accettarle, senza possibilità di avanzare richieste risarcitorie.

Il Fornitore si obbliga altresì a svolgere le attività di, training, garanzia, assistenza e manutenzione secondo le modalità e termini previsti all'art. 3 del presente contratto.

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i suddetti termini, eventualmente prorogati, IIT ha diritto a comminare al Fornitore una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento di una somma complessiva di penali applicate, pari al 10% del corrispettivo contrattuale. Al superamento di tale limite IIT ha diritto di risolvere il presente contratto.

#### **Art 8. Verifica di conformità**

Entro 30 giorni dall'installazione e messa in funzione della FORNITURA saranno eseguite le operazioni di verifica di conformità in contraddittorio con il Fornitore, che ne sarà debitamente e tempestivamente informato. Per verifica di conformità s'intende la verifica di funzionamento della FORNITURA e la sua rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionalità indicate nel Progetto e nell'Offerta. La verifica di conformità riguarderà la totalità dei prodotti consegnati, dei montaggi effettuati e degli allacciamenti realizzati. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da IIT e controfirmato dal Fornitore se presente. Laddove non presente alle operazioni di verifica di conformità, IIT invierà il verbale al Fornitore a mezzo PEC e il Fornitore dovrà riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato, ad IIT entro i successivi quindici giorni. Resta inteso tra le parti che ogni onere e spesa di verifica di conformità è a esclusivo carico del Fornitore. In caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di verifica di conformità negativa, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione dei prodotti, dopodiché si procederà ad una

nuova verifica di conformità, che avverrà con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti; tutti gli oneri che IIT dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, IIT potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno del Fornitore, e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

#### **Art 9. Accettazione della fornitura**

Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformità, e non prima, la data del relativo Certificato sarà considerata quale "Data di Accettazione" dell'intera fornitura. L'accettazione della FORNITURA non esonera, comunque, il Fornitore dal rispondere di eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche-prestazionali previste nell'Offerta, che non siano emersi al momento della verifica di conformità ma vengano in seguito accertate.

#### **Art 10. Trasferimento della proprietà dei beni**

IIT acquisisce la proprietà della FORNITURA dalla Data di Accettazione della fornitura. Per tutto il periodo compreso tra la consegna e la data di accettazione della fornitura, la proprietà della FORNITURA resta quindi del Fornitore.

#### **Art 11. Responsabilità**

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto; in particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad IIT, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o immobili, e a terzi. Il Fornitore è pertanto obbligato a possedere idonea polizza RCT con massimale annuo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione), prima di avviare l'esecuzione del presente contratto.

**Art 12. Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori**

Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d'igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse derivare dalla violazione, da parte del Fornitore, dei predetti obblighi. Il Fornitore dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di IIT. Sono applicabili le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto di competenza. Il Fornitore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori. Esso garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) e delle disposizioni aziendali del Committente. La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un Responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di IIT. Il Fornitore dovrà provvedere affinché i propri dipendenti indossino un capo di vestiario o altro segno distintivo da convenirsi che identifichi l'impresa ed espongano apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, conforme ai requisiti di legge. Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui devono essere eseguite le prestazioni, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Il Fornitore dovrà dotare il



proprio personale e imporre l'uso, oltre che dei D.P.I. necessari per l'esecuzione del presente contratto, anche di quelli risultanti dalla verifica dei rischi specifici evidenziati durante l'eventuale sopralluogo.

**Art 13. Macchine, attrezzature e materiali**

Le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera, le sostanze e/o i preparati che il Fornitore intenderà usare nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza o conservazione.

Il Fornitore dovrà predisporre un elenco relativo alle attrezzature, macchine, mezzi d'opera, sostanze e/o preparati, ecc. che intende usare durante i lavori. Ove richiesto da IIT, il Fornitore dovrà fornire una certificazione rilasciata da un Ente competente in materia o, ove ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso dell'appalto; inoltre dovrà fornire le schede di sicurezza delle sostanze e/o preparati utilizzati. In ogni caso tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera, le sostanze e/o preparati utilizzati presso IIT saranno custodite a cura del Fornitore.

**Art 14. Corrispettivo**

Il corrispettivo, a corpo, fisso ed invariabile, per la completa e corretta esecuzione del presente contratto è di euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_ ) IVA esclusa, di cui euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_ ) per gli oneri della sicurezza. Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente contratto, ivi inclusi gli oneri particolari indicati nel Progetto, e dall'osservanza di leggi e regolamenti, e dalle disposizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità.

**Art 15. Fatturazione e pagamento**

La fattura, ai sensi del D.M. n. 55/2013, dovrà pervenire a IIT secondo le modalità previste dalla cd. fatturazione elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio **UFU7Q0**.

Ulteriori informazioni nel merito sono riportate al seguente indirizzo: <https://www.iit.it>, nella sezione Note Legali; in caso di fornitore estero, la fattura dovrà pervenire a IIT a mezzo e-mail all'indirizzo [fattureonline@iit.it](mailto:fattureonline@iit.it).

Il pagamento del corrispettivo relativo alla FORNITURA, dedotte le eventuali penali comminate, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario secondo la seguente modalità:

- euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ ), pari al 100% del valore complessivo della FORNITURA, pagabili a 30 giorni a far data dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 1 del d.L. 50 del 24/04/2017, si evidenzia che IIT è soggetta all'utilizzo del c.d. "Split Payment", pertanto IIT accetterà esclusivamente fatture elettroniche emesse in "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Fornitore comunica che il conto corrente dedicato per ricevere i pagamenti è il n. \_\_\_\_\_ Presso la banca \_\_\_\_\_ Agenzia \_\_\_\_\_ codice IBAN \_\_\_\_\_ e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti \_\_\_\_\_

Il Fornitore s'impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento del Fornitore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. IIT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell'appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della legge 136/10.

#### **Art 16. Risoluzione**

In caso d'inadempienza del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a giorni 15 (quindici), che verrà

assegnato a mezzo PEC da IIT, questi ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di escutere definitivamente la garanzia fideiussoria di cui in premessa, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, resta inteso che IIT potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- a. mancanza o perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e/o la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012);
- b. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;
- c. qualora venga promossa, nei confronti di IIT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull'oggetto delle prestazioni dedotte nel presente contratto;
- d. cessione del contratto o dei crediti derivanti dall'esecuzione dello stesso;
- e. inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- f. qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del successivo art. 22 "Trasparenza";
- g. al raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell'importo contrattuale.

**Art 17. Recesso**

IIT ha facoltà, per cause non imputate a propria volontà ma determinati da forza maggiore, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno giorni 20 (venti), da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del

recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a IIT. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

**Art 18. Proprietà intellettuale e manleva**

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa, nei confronti di IIT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguente responsabilità e onere, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, IIT è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Fornitore delle suddette azioni giudiziarie. Nell'ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al comma precedente proposte nei confronti di IIT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, IIT ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

**Art 19. Subappalto**

Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti di legge per le seguenti attività, come indicate in sede di offerta:

- ...
- ....

**Art 20. Divieto di cessione del contratto e del credito**

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso d'inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, IIT, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**Art 21. Riservatezza**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è anche responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, IIT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad IIT.

**Art 22. Trasparenza**

Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra

- utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c. dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art 23. Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico del Fornitore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata e registrazione. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, secondo il regolamento della Comunità Europea. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi/forniture soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art 24. Consenso al trattamento dei dati**

Il Fornitore presta il proprio consenso al trattamento dei dati da parte di IIT ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

**Art 25. Comunicazioni e rappresentante del Fornitore**

Salvo diverse disposizioni, IIT effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Responsabile del Procedimento. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contrattuali, controllare, in accordo con i competenti uffici della IIT, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di IIT.

Il Fornitore designa quale proprio referente il sig. \_\_\_\_\_, reperibile ai seguenti recapiti: *(telefono – fax – e-mail ecc)* \_\_\_\_\_, PEC per le comunicazioni: \_\_\_\_\_ *(indicare la pec dell'azienda al quale, in fase di gara, sono state inviate le comunicazioni)* al quale IIT potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

**Art. 26 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecce. È escluso il ricorso all'arbitrato. La legge applicabile è quella Repubblica italiana.

=====

Il presente contratto si compone di \_\_ articoli e di \_\_ pagine.

Allegati:

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- Offerta economica;
- Offerta tecnica.

=====

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale.

**IIT****Fornitore****Il Direttore \_\_\_\_\_****Il Legale Rappresentante**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 5 (Variazioni della fornitura), Articolo 6 (Obblighi del Fornitore), Articolo 7 (Termini di esecuzione dell'appalto - Penali), Articolo 8 (Verifica di conformità), Articolo 9 (Accettazione della fornitura), Articolo 10 (Trasferimento della proprietà dei beni), Articolo 11 (Responsabilità), Articolo 12 (Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori), Articolo 13 (Macchine, attrezzature e materiali), Articolo 14 (Corrispettivo), Articolo 15 (Fatturazione e pagamento), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Proprietà intellettuale e manleva), Articolo 19 (Subappalto), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto e del credito), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Trasparenza), Articolo 26 (Foro competente).

**Fornitore****Il Legale Rappresentante****IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE F23/F24**